

seconda fase, quella di Tanassi, della quale egli aveva diretto in Italia le operazioni per conto della *Lockheed*. Cosa ci ha detto Cowden in quest'ultimo interrogatorio? Ha detto che un anno prima che egli fosse presente in Italia (cioè nel 1969), sapeva perfettamente che requisito per la favorevole conclusione di un contratto con il Ministero della difesa era quello di contributi politici al partito — quale che fosse — del ministro in carica in quel tempo (foglio n. 13).

ROMUALDI. Così non c'era da sbagliarsi!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. È la prima volta, onorevoli colleghi, che il teste Cowden ha sostenuto questo; se, infatti, avete letto la memoria difensiva, a stampa, di cinque senatori che sostengono l'innocenza dell'onorevole Gui, su tale testimonianza si insiste molto. È la prima volta che sulla gestione Gui abbiamo una prova diretta di questo genere (*Commenti*). È una prova diretta perché il dirigente delle vendite internazionali della *Lockheed*, l'uomo che per ragioni del suo ufficio doveva essere informato su come la vicenda procedeva, ci ha detto che nel 1969, quando era ministro il senatore Gui, egli sapeva che per concludere l'affare col Ministero della difesa, bisognava pagare il partito del ministro (*Prolungati commenti al centro*).

Una voce al centro. L'ha detto Lefèbvre a Cowden!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Successivamente, lo stesso Cowden, nel corso del medesimo interrogatorio, dando la sensazione di modificare quanto letto poc'anzi, ha detto che l'unica cosa che ricordava era che egli sapeva genericamente che si dovevano versare i contributi politici, ma specificamente non ricordava per quale partito o per quale parte individuale. Questo può sembrare una smentita della prima parte, che ho appena letto, ma non lo è, perché nel corso dell'interrogatorio Cowden dimostra di non sapere a quale partito appartenessero gli onorevoli Gui, Tanassi o gli altri. Praticamente vuol dire che egli sapeva che andava pagato il partito del ministro, quale che fosse, ma egli non sapeva né gli interessava sapere quale fosse questo partito. Ha detto che l'onorevole Tanassi era repubblicano; non sapeva se

quello dell'onorevole Gui fosse un partito maggioritario; come uomo d'affari, egli sapeva solo che doveva fare un certo pagamento presso un certo posto (*Commenti*). Siamo alla prima parte: poi arriveremo alla seconda (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore D'Angelosante, non raccolga le interruzioni, la prego.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il suddetto testimone precisa ancora che la « Tezorefo », la famosa società di comodo che serviva per rilasciare quietanze che dovevano consentire alla *Lockheed* di normalizzare i pagamenti effettuati, esisteva ed era utilizzata soltanto per fornire le ricevute dei pagamenti che si dovevano fare al partito politico del ministro della difesa.

Il contratto tra la *Lockheed* e la « Tezorefo » reca la data del 18 ottobre 1969: ministro della difesa, l'onorevole Luigi Gui.

Mi volevo dilungare — ma tralascio — su questo concetto di partito politico, che potrebbe apparire un'attenuante e che possiamo anche accettare. Chi lo sa se è vero? Nel corso di altre indagini abbiamo avuto chiara l'idea: per esempio, nel caso dei petroli, quando il corruttore pagava il partito politico e riceveva il favore da altri; ma in questo caso gli americani hanno sempre voluto trattare con la persona che firmava, che aveva il potere. A loro non interessava trattare con l'amministratore del partito, tanto è vero che Cowden dice che, secondo lui, l'onorevole Tanassi era il tesoriere del partito a cui appartiene. Ma io credo che non lo fosse.

Passiamo adesso ad un breve riassunto delle prove e degli indizi a carico dell'onorevole Gui, e poi tratteremo quelle che si riferiscono all'onorevole Tanassi. Prima serie: prove ed indizi che si presumono dal procedimento amministrativo, cioè dal modo come si è operato nella scelta e nell'acquisto dell'aeroplano. Il primo gruppo riguarda le anomalie — così io le chiamo — e le irregolarità nel comportamento dello stato maggiore dell'aeronautica.

Lo stato maggiore dell'aeronautica nel mese di ottobre del 1968 si orienta nella enunciazione di quella che esso chiama « una nuova dottrina sul trasporto aereo », che viene poi esposta in uno studio che porta la data — se non sbaglio — del 21 dicembre 1968, poi perfezionato ed infine trasmesso all'onorevole Gui, ministro della

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

difesa, con un promemoria a firma del generale Fanali in data 22 settembre 1969.

La novità di questa dottrina — onorevoli colleghi, su questo vorrei richiamare la vostra attenzione — si colloca in rapporto alla dottrina precedente, all'orientamento precedente dello stato maggiore dell'aeronautica. Cosa aveva detto questo stato maggiore in precedenza, e in questo caso nel 1964, di fronte ad un'offerta della *Lockheed* di vendita all'Italia di aerei *Hercules C-130*? Lo stato maggiore dell'aeronautica ed il Ministero della difesa respinsero questa offerta; la risposta finale si riassume in queste parole: « Le esigenze operative, in relazione alla configurazione del paese ed alla natura del teatro operativo, hanno indotto gli enti responsabili ad assegnare un aspetto prioritario all'acquisizione di un velivolo da trasporto a breve raggio; per soddisfare tale esigenza, l'industria aeronautica è stata invitata a sviluppare un progetto nazionale avente i requisiti richiesti »: il *G-222*.

A me, che non sono un esperto in campo militare, sembra che in questa breve enunciazione vi siano dei concetti militarmente validi: la configurazione del paese, la natura del terreno, la motivazione dell'aereo a breve raggio e non a lungo raggio. Quando, invece, arriviamo alla scelta operata dal generale Fanali, che sarà fatta propria dall'onorevole Gui, noi troviamo degli argomenti stravaganti sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione.

Lo stato maggiore dell'aeronautica, e per esso il generale Fanali, si fa carico della necessità di risolvere problemi che, secondo il mio parere — già esposto nella mia relazione scritta alla quale mi richiamo — non sono strettamente militari. Quando si dice che bisogna comprare gli *Hercules C-130* per poter sgombrare regioni disastrose o per ragioni di ordine pubblico o in caso di scioperi, resto un po' perplesso. Che cosa ci si voleva fare con aerei così grossi?

CORVISIERI. Un golpe!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Non voglio fare un discorso di questo genere. Non mi compete. Voglio solo dire che questi non sono argomenti militari, e anche quelli che sono presentati sotto questa veste sono smentibili, perché quando il generale Fanali dice (è uno dei pochi punti in cui ha ragione): « Se si pone la necessità, in caso di manovre congiunte NATO, di trasportare unità in assetto di operazioni a grandi di-

stanze, in Norvegia, in Turchia, eccetera... », secondo me si riferisce ad esigenze che non sono dell'aviazione, ma dell'esercito, e il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Marchesi, ha sempre affermato che per lui andava bene il tipo *G-222* e che non avrebbe mai richiesto il tipo *C-130*, a meno che non glielo avessero offerto gratis.

Si è detto che, acquistando i *C-130*, il nostro paese ha affrontato in modo serio il gravissimo problema rappresentato dagli aerei da trasporto allora in linea di volo — i *C-119* — vecchi rimasugli regalatici dagli Stati Uniti nel 1951, ormai diventati pericolosi. Siamo d'accordo su tutto. Ma quello che vorrei far osservare è che il tipo *C-119* non veniva sostituito dal tipo *C-130*, innanzitutto perché quest'ultimo non era omologo corrispondente al *C-119*; ma anche perché — ed è questo che più conta — i 14 *C-130* che abbiamo comperati — o i 16 che avremmo dovuto comprare secondo le decisioni precedenti — erano insufficienti, come ore di volo preventive, a coprire tutte le esigenze. Pertanto, l'autorità militare che decise l'acquisto dei *C-130* non poteva non sapere che per un lungo periodo di tempo sarebbero rimasti in linea di volo anche i *C-119*.

Perciò, tutta questa storia relativa agli aerei che cadevano e ai morti, se da una parte ci trova accuratamente concordi, dall'altra non ci svia dall'esame dei fatti. Non è affatto vero che l'acquisto dei *C-130* potesse essere sufficiente a risolvere il problema.

L'onorevole Gui, anche nel corso del suo interrogatorio, ci ha posto di fronte a questo problema: i morti, gli aerei che cadevano. Ma badate che gli aerei cadono tutti (*Commenti al centro — Si ride*).

Volevo dire che tutti gli aerei possono cadere (*Commenti al centro*). Infatti, l'onorevole Gui ha commesso un errore, quando ci ha citato l'incidente della Meloria del 1970, attribuendolo ad un aereo *C-119*. Ma in quell'anno alla Meloria è caduto un aereo *C-130*, onorevoli colleghi. Si trattava di un *C-130* inglese, preso a noleggi dal Governo italiano.

Voglio dire, in altre parole, che non basta fare questo discorso sugli incidenti, nei quali purtroppo sono incorsi alcune volte gli aerei *C-119*, sia perché con gli aerei *C-130* questo problema non veniva risolto, sia perché gli aerei *C-119* ancora oggi sono in linea di volo. Ci ha detto

il generale Fanali che oggi, nel 1977, ce ne sono ancora sette che volano. Inoltre, è vero che gli aerei C-119 hanno subito degli incidenti, ma è altrettanto vero che anche gli aerei C-130 li hanno avuti.

Infine, onorevoli colleghi, lo stato maggiore dell'aeronautica, violando la legge — e questo mi pare sia rilevato anche dalla relazione del comitato amministrativo d'inchiesta presieduto dal professor Papaldo — è entrato direttamente in trattative con gli americani, quando, in base alla legge, competente a portare avanti queste trattative è puramente e semplicemente Costarmaereo, la direzione generale degli armamenti.

La seconda questione è rappresentata dai contrasti fra stato maggiore dell'aeronautica e Costarmaereo. Lo stato maggiore dell'aeronautica, per prendere le sue decisioni operative, aveva bisogno del parere tecnico di Costarmaereo, e lo ha chiesto. Che parere ha avuto lo stato maggiore dell'aeronautica da Costarmaereo? Ha avuto pareri sempre negativi. All'inizio, nel settembre 1968, quando lo stato maggiore chiese a Costarmaereo uno studio approfondito su tutti i tipi di aerei da trasporto — questo documento è citato nella memoria dei cinque senatori, a difesa dell'onorevole Gui, tra i quali il senatore De Carolis —, Costarmaereo rispose, dopo aver scritto qualche centinaio di pagine per descrivere tutti gli aerei da trasporto, che gli aerei G-222 — cioè gli aerei italiani, gli aerei nazionali — furono progettati « per soddisfare gli specifici requisiti fissati dallo stato maggiore dell'aeronautica », e « allo stato attuale, hanno dimostrato di poterli soddisfare ». Questa è la risposta di Costarmaereo allo stato maggiore dell'aeronautica. Successivamente, verso la fine dell'operazione, poco prima della riunione del comitato dei capi di stato maggiore che avrebbe dovuto decidere, il 25 settembre 1969 Costarmaereo — su richiesta dello stato maggiore — torna sulla questione e conclude affermando: « Il G-222 è stato progettato in modo da essere idoneo a trasportare tutti i carichi richiesti dalle forze armate italiane e per soddisfare tutte le esigenze del trasporto tattico ». Per quanto riguarda questo punto, i senatori autori della memoria in difesa dell'onorevole Gui hanno messo in rilievo che qui si parla di « trasporto tattico », mentre con il C-130 si dovevano risolvere i problemi del trasporto strategico.

Dicendo che il G-222 fu progettato per risolvere tutti i problemi di trasporto delle forze armate italiane e che può soddisfare tutte le esigenze del trasporto tattico, Costarmaereo mi pare che intenda dire che le esigenze del trasporto aereo italiano sono suscettibili di essere soddisfatte con mezzi di trasporto tattico; quindi non sarebbero necessari i grandi aerei.

Nel corso della trattativa Costarmaereo torna più di una volta su questo argomento; ma io non voglio farvi perdere troppo tempo.

Una voce a destra. Bravo! (*Commenti al centro e a destra.*)

D'ANGELOSANTE, *Relatore.* Mi limiterò a dire, onorevoli colleghi, che, contrariamente a quanto affermano i cinque senatori autori della memoria in difesa dell'onorevole Gui, non è vero che Costarmaereo si è posta solo il problema del finanziamento, cioè non è vero che ha messo in rilievo solo il fatto che non vi erano i soldi per l'acquisto dei C-130, ma Costarmaereo ha preso posizione sulla proposta di coproduzione, cioè di fabbricazione ed assemblaggio in Italia di tale tipo di aereo; ha preso posizione sul finanziamento e sulle compensazioni industriali che gli americani promettevano e che poi non hanno dato. Anzi, vi è una fabbrica italiana — la Nuova SACA di Brindisi — che sta per fallire per gli inadempimenti della Lockheed.

Infine, sempre Costarmaereo si preoccupava della difesa dell'industria nazionale, cioè della possibilità di mandare avanti il progetto G-222. Quindi, Costarmaereo si è opposta su tutta la linea ed è arrivata a scendere in polemica al di là delle sue possibilità istituzionali e dei limiti delle sue competenze, tanto che il generale Fanali si è risentito di questo.

Vorrei fare osservare ai colleghi che hanno scritto quella memoria in difesa del senatore Gui e che insistono nell'affermare che Costarmaereo ha discusso solo il finanziamento, che nel corso dell'istruttoria noi abbiamo sentito in qualità di testimoni una serie di generali appartenenti alla stessa Costarmaereo. È vero che, alla fine, alcuni membri della Commissione inquirente si erano talmente indignati che volevano mettere sotto accusa anche i generali di Costarmaereo, ma in questo procedimento le cose vanno in modo strano: non appena si

scopre un testimone che dice certe cose lo si vuole arrestare; in generale si rovescia il criterio con cui si svolgono i processi penali. Nei processi penali ordinari la verità di quello che dice l'imputato si verifica su quello che dice il teste; in questo processo dovrebbe accadere il contrario: cioè i testimoni sono veritieri, se confermano quello che dicono gli imputati. Il generale Filippone ha affermato: « Io, il generale Nicolò ed il generale De Maria eravamo tutti concordemente contrari sulla questione dell'acquisto dei C-130 ». Egli ha aggiunto: « La direzione generale di Costarmaereo è stata sempre contraria all'acquisto di velivoli all'estero. Io stesso, come direttore delle costruzioni, continuavo a sostenere che, viceversa, era opportuno appoggiare l'industria per far costruire i G-222 ». La stessa cosa avevano affermato il generale Nicolò e gli altri.

Infine, non vale osservare che per i G-222 bisognava aspettare molti e molti anni. È vero che il G-222 entrerà in linea di volo quest'anno: ma questo non capita per caso. I primi prototipi volarono nel 1970 e quest'anno sarà forse prodotto il primo aereo. Perché è successo tutto questo? I cinque senatori che hanno scritto la memoria a difesa dell'onorevole Gui ritengono assolutamente inammissibile un rapporto tra l'acquisto dei C-130 e la mancata realizzazione del progetto G-222. Onorevoli colleghi, voglio anzitutto ricordarvi che secondo la memoria di Costarmaereo datata 25 settembre 1969 ed anche secondo la deposizione del generale Fanali sarebbero bastati tre anni, a partire dall'autunno del 1969, per avere i primi dieci G-222, saremmo cioè arrivati all'autunno del 1972: proprio quando abbiamo cominciato a ricevere i primi C-130.

Pur senza entrare in discussioni tecniche di dettaglio, io ritengo che, anche se fra i C-130 e i G-222 non vi è una vera e propria concorrenzialità tecnica, industriale o operativa, comprare i C-130, date le condizioni concrete del bilancio, rendeva impossibile la conclusione dell'operazione G-222. E non lo dico solo io, lo ha detto anche il generale Zattoni, ex direttore generale di Costarmaereo, che il finanziamento dei G-222 è cominciato praticamente quando è finito il pagamento dei C-130.

Dopo che lo stato maggiore dell'aeronautica ebbe deciso, il responsabile di Costarmaereo così commentò: « Lo stato maggiore ha preso una decisione difforme da quel-

la che era l'opinione espressa da Costarmaereo, in particolare dal direttore, che ero io, confortato dal parere dei colleghi, perché l'apparecchio veniva esaminato non solo per le sue qualità, ma come difficoltà di manutenzione... ».

Vi sono stati contrasti anche tra lo stato maggiore dell'aeronautica e il segretario generale della difesa. Emerge, in particolare, dagli atti del processo che il generale Giraudo non era affatto del parere che bisognasse andare di corsa all'acquisto degli aerei americani; anzi era contrario al metodo seguito dal generale Fanali, consistente nella ricerca di una trattativa diretta, personale tra questi e il ministro della difesa, allo scopo di convincere quest'ultimo. Ci sono stati contrasti, infine, tra i capi di stato maggiore. Tutti i difensori del senatore Gui, ed egli stesso, sostengono che da parte del ministro non era stata compiuta alcuna irregolarità, dal momento che questi aveva sempre operato alla luce del sole e in base a pareri tecnici, innanzitutto di quelli del comitato dei capi di stato maggiore.

Tuttavia, quando interrogammo il senatore Gui circa la riunione del comitato dei capi di stato maggiore tenutasi il 17 ottobre 1969, egli si limitò a dire che aveva semplicemente dato attuazione alla decisione finale della riunione stessa. Sembra a me, invece, che, poiché questo parere non era vincolante per il ministro e dato che egli non solo conservava la sua piena autonomia di decisione, ma aveva altresì il dovere di verificare quanto aveva appreso dai capi di stato maggiore, sembra a me — dicevo — che il senatore Gui aveva l'obbligo di informarsi, per sapere come si erano effettivamente espressi i capi di stato maggiore. Avrebbe così appreso che il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Marchesi, mostrò in quell'occasione il suo favore nei confronti dei G-222; che il capo di stato maggiore della marina, ammiraglio Spigai, dichiarò di preferire un aereo tattico a decollo corto (e quindi non il C-130); e che l'aereo americano era voluto solo dal generale Fanali. Il ministro Gui, invece, non ha tenuto in alcun conto tali differenze di opinioni.

In quella discussione molto istruttiva — che vi consiglio di leggere — si possono riscontrare cose molto interessanti. Mi limiterò a ricordarne una sola: come si arriva alla decisione del comitato dei capi di stato

maggiore che, secondo il senatore Gui, ed i suoi amici, è la chiave di volta della legittimità di tutto l'affare, è la spiegazione secondo la quale egli ha agito secondo la legge? Ci si arriva in base ad una richiesta che, secondo il generale Vedovato e secondo il generale Marchesi, era una richiesta di parere urgente. Scusate la mia ingenuità, ma urgente può essere solo un parere positivo; il parere contrario non ha nessuna urgenza. Il chiedere a dei militari un parere urgente, significa chiedere ai militari di allinearsi sulla richiesta ed è questo che è accaduto (*Commenti al centro*). Ed è questo che è capitato, onorevoli colleghi! Volete una riprova? L'onorevole Gui richiese questa riunione che si tenne il 17 ottobre 1969, ma il 10 ottobre, una settimana prima, l'onorevole Gui si incontrò con l'allora Presidente del Consiglio, onorevole Rumor (ne parla lui stesso in una lettera successiva del 30 ottobre al Presidente Rumor); e in questo incontro dimostrò di essere già orientato per l'acquisto dei C-130, per cui ai capi di stato maggiore restava ben poca autonomia. Questo lo dico per spiegare un fatto apparentemente inspiegabile, cioè che tutti inizialmente sono contrari, ma poi tutti finiscono per rimettersi al parere del generale Fanali.

Secondo me, l'onorevole Gui avrebbe dovuto conoscere tutto questo. Ma, per finire su questo punto, che è veramente quello più noioso di tutta questa storia, desidero esprimere la seguente opinione. Il ministro Gui, per quanto si riferisce a questa fase del processo, a mio avviso, non ha tenuto un comportamento corretto, perché non ha considerato i precedenti, non ha considerato che un altro ministro e un altro capo di stato maggiore pochi anni prima avevano espresso un'altra opinione (non per condividere quella, sia chiaro: può essere pure che avesse ragione il successore); non ha fatto la necessaria verifica, non ha tenuto conto delle molteplici osservazioni di Costarmaereo, organo tecnico munito per legge di competenza primaria nella stima degli aerei (non dal punto di vista operativo, ma dal punto di vista tecnico e commerciale). Non tenne conto delle osservazioni del segretario generale della difesa, non tenne conto delle opinioni discordi emesse dal comitato dei capi di stato maggiore e si fidò solo del giudizio del generale Fanali, per il quale la Commissione inquirente propone all'unanimità la messa in stato di accusa.

Il giorno dopo la riunione dei capi di stato maggiore del 17 ottobre 1969, i rappresentanti della *Lockheed* stipularono i contratti con la « Tezorefo » e con la « Com. el. », che erano i contratti per il passaggio delle tangenti: 1.456.000 dollari tramite « Tezorefo » e 224 mila dollari tramite « Com. el. ».

Per il secondo indizio, il 14 dicembre 1969 vi fu l'incontro dell'onorevole Gui con i dirigenti della *Lockheed*. Su tale incontro l'onorevole Gui ci ha raccontato cose molto diverse nei vari interrogatori. L'onorevole Gui ha detto cose che sono risultate non vere, perché in questo incontro entra nel processo un personaggio del quale poi parleremo, che rappresenta la prova più grave, secondo me, a carico dell'onorevole Gui.

PRESIDENTE. Senatore D'Angelosante, la vorrei invitare a tener conto, nello sviluppare il suo intervento, delle proporzioni del dibattito.

D'ANGELOSANTE, Relatore. Sta bene, signor Presidente.

Il senatore Gui ci ha raccontato di avere, lui per primo, fatto il nome di Olivi, e questo non è vero; l'onorevole Gui ci ha raccontato di avere incontrato un solo americano, ed erano due; l'onorevole Gui ci ha raccontato di avere, prima di incontrare gli americani, interpellato il segretario generale della difesa, generale Giraudo, per chiedere il suo parere, e il generale Giraudo lo ha smentito; l'onorevole Gui ci ha raccontato che all'incontro con gli americani ha presenziato il generale Giraudo e questi ha detto che non era vero.

Ora mi rendo conto che questo è un processo diverso, un processo speciale, per la personalità degli imputati, per il fatto che è portato avanti dal Parlamento. Ma in un processo ordinario, normale — chissà quanti avvocati ci sono qui! — le bugie — scusate il termine — pesano, fanno prova. Perché queste bugie si « raggruppano » tutte qui, tutte in questo incontro? Che cosa si è detto in questo incontro? Quando è venuto dinanzi a noi il senatore Gui ci ha detto che gli americani facevano fretta per concludere e che egli aveva dichiarato « le mie condizioni di bilancio sono cattive ». Ma quando il senatore Gui si è presentato al giudice Martella spontaneamente, ha detto altra cosa; ha detto che gli americani gli proposero di firmare la lettera di intento al massimo entro il 15

gennaio e che, infatti, lui firmò il 15 gennaio. Per questo io dico che il 14 dicembre del 1969, in un incontro al quale parteciparono due americani, Kotchian, presidente della *Lockheed Corporation*, Egan, capo della *Lockheed* in Italia, Ovidio Lefèbvre, consulente *Lockheed*, e da parte del Ministero solo il senatore Gui, si stabilì in quale data o entro quale data il Governo italiano avrebbe assunto l'impegno di comprare i 14 aeroplani.

Potrebbe anche essere lecito. Sennonché, onorevoli colleghi, otto giorni dopo, il 22 dicembre, gli americani non fanno nemmeno in tempo a ritornare negli Stati Uniti che da una banca americana, la *Trust Georgia Company* parte l'ordine di accreditare a Roma, in un primo momento sul Banco di Roma, successivamente sulla *First National City Bank*, 2 milioni e 20 mila dollari all'ordine del signor Egan, capo della missione *Lockheed* in Italia. Il signor Egan, che era tornato negli Stati Uniti — era uno dei due visitatori del senatore Gui del 14 dicembre —, il 27 dicembre, senza nemmeno finire le feste, riparte per l'Italia, dove il 2 gennaio arrivano i soldi a sua disposizione. Questi soldi — io non voglio far perder tempo all'Assemblea — per convinzione unanime della Commissione inquirente rappresentano l'importo delle tangenti: 1 milione e 920 mila dollari, pari a 120 mila dollari per apparecchio, per 16 velivoli (perché gli americani erano ancora convinti che il numero fosse quello deciso dal comitato dei capi di stato maggiore: 16 appunto), più 100 mila dollari quale prima rata degli onorari dovuti al consulente, ad Ovidio Lefèbvre.

Un milione e 920 mila dollari più 100 mila dollari, dà infatti un totale di 2 milioni e 20 mila dollari. Quindi, otto giorni dopo l'incontro, nel corso del quale si è deciso che il 15 gennaio, al massimo entro il 15 gennaio, sarebbe stata firmata la lettera d'intento, gli americani tornano negli Stati Uniti ed ordinano la spedizione in Italia dei 2 milioni e 20 mila dollari, all'ordine di Egan. Questi riparte subito per l'Italia, con una sola clausola: se tali soldi non saranno stati usati entro il 28 febbraio, dovranno essere rispediti negli Stati Uniti. Lascio all'Assemblea di interpretare tutto questo.

Sempre il 27 dicembre, cioè sempre in mezzo alle feste di Natale, il senatore Gui scrive la seconda lettera all'onorevole Ru-

mor, dicendogli che è necessario far presto nell'interesse generale. Gli abbiamo chiesto più volte: « Onorevole Gui, che cosa significa l'interesse generale? ». Ci ha risposto che l'interesse generale riguardava il prezzo degli aerei, in quanto se perdeva tempo avrebbe pagato di più; e questo era vero. Ma ha aggiunto anche un'altra cosa: ha detto che gli uffici del Ministero della difesa avevano ottenuto una riduzione sul vecchio prezzo, il prezzo proposto nei mesi di maggio e giugno del 1969, per cui, se si faceva presto, si guadagnavano soldi; e questo purtroppo non è stato vero, è un'altra inesattezza. Non solo, infatti, non è vero che ci fu una riduzione, ma la proposta finale degli americani (il 5 gennaio) è una proposta d'aumento. Noi abbiamo quindi questa grande fretta finale, che non rispetta neppure la festa di Capodanno, non rispetta i giorni ordinari; che fa ritornare in Italia gli americani quando erano appena rientrati nel loro paese.

Il 29 dicembre Costarmaereo ricevette l'ordine di concludere le trattative finali di dettaglio: le iniziò, ed il 7 gennaio le concluse; il 15 gennaio fu firmata la lettera d'intento. Come era questa lettera d'intento? Secondo il senatore Gui, questa era una lettera d'intento vincolante (e anche secondo me lo è); però si è molto discusso, onorevoli colleghi, su un particolare (richiamo l'attenzione di tutti i colleghi, perché questo è un punto-cardine), sul fatto cioè che in questa lettera d'intento c'era una condizione: il Governo italiano avrebbe comprato gli aerei a condizione che fosse stato reperito il denaro necessario per pagarli mediante un prestito del governo americano.

Per la verità, Costarmaereo fino all'ultimo momento era stata convinta che si trattasse di avere somme di bilancio, di avere altre disponibilità per l'acquisto; all'ultimo momento, comunque, uscì fuori il generale Fanali e disse che gli americani erano disposti a farci un prestito. Si dice: allora il senatore Gui non è una persona intelligente (lui lo dice: « Sarei un cretino »), perché i soldi sono disponibili e lui non fa una lettera per prenderli subito, oppure scrive una lettera condizionata. È un argomento che ha il suo pregio ed io vorrei richiamare l'attenzione di voi tutti sul modo con cui viene risposto a questo argomento. Non aveva altra via d'uscita, innanzitutto; poteva fare quello che poi, in una certa misura, si fece con l'altro ministro;

ma era uno scoprirsi eccessivamente. Non pare serio che un ministro possa impegnarsi a pagare 38 miliardi senza sapere neanche approssimativamente dove li prenderà.

Il senatore Gui ci ha detto che fu autorizzato ad impegnarsi nel senso del prestito dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro del tesoro (l'onorevole Rumor e l'onorevole Colombo); quindi, dal suo punto di vista, si sentiva coperto ed affidato, era convinto cioè che stava facendo una cosa valida, era convinto che l'accordo fatto con gli americani, di firmare il 15 gennaio, era stato rispettato firmando appunto quella lettera. Il fatto è tanto vero che in un primo momento gli americani furono persuasi che quella era una lettera che consentiva una rapida realizzazione dell'affare. Racconta infatti il generale Nicolò che si presentò tutto felice Ovidio Lefèbvre a dire: benissimo, iniziamo la fase contrattuale. C'era però quella condizione e, per sciogliere tale condizione, il ministro Gui doveva ottenere l'adempimento delle promesse ricevute dal Presidente Rumor e dal ministro Colombo. Almeno così lui afferma, perché l'onorevole Rumor lo smentisce: infatti a pagina 30 del suo interrogatorio dice che, al contrario, il senatore Gui voleva che, con una variazione di bilancio, gli venisse resa disponibile la somma.

La variazione di bilancio, però, non era più sufficiente; gli americani il 28 febbraio rimandavano i soldi in America; bisognava, quindi, fare qualcosa di più rapido e il senatore Gui credette di farlo in questo modo, convinto delle promesse; ma trovò degli ostacoli al Ministero del tesoro, in modo particolare da parte del dottor Milazzo, alle cui posizioni aderì anche il ministro Colombo.

Non è, cioè, che il ministro Gui fa una lettera d'intento condizionata e la lascia lì; egli, fino a quando ha potuto, si è dato da fare, al limite delle sue possibilità, presso il Ministero del tesoro, presso il Presidente Rumor, presso il ministro Colombo, presso l'IMI, per ottenere che quella condizione fosse sciolta, fosse realizzata.

Cos'è che ha bloccato il senatore Gui? La crisi di Governo del 5-6 febbraio, al termine della quale egli uscì dal Governo: crisi che ha probabilmente irrigidito la situazione e che, in ogni caso, non ha permesso di fare le necessarie pressioni. Non si può dire — se voi credete, ditelo pure, ma a

mio avviso non lo si può affermare — che con quella lettera di intento egli abbia scritto un pezzo di carta qualunque. Tanto più che lo stesso interessato dice che tale lettera era valida, ferma e vincolante.

Mi chiedo, allora, onorevoli colleghi, come sia possibile non vedere questo nesso tra l'incontro con gli americani, l'arrivo dei soldi e la firma della lettera di intento. È ciò che deve essere spiegato! Non affermo che in merito esiste la prova piena, non lo affermo perché non sono obbligato a farlo (potrei pure dirlo, ma non lo dico); ma mi chiedo come si possa evitare che il senatore Gui sia giudicato dalla Corte costituzionale; come si possa evitare che il senatore Gui vada di fronte al giudice del dibattimento, il quale risolve la convergenza di questi indizi. Per me sono concludenti. Voglio pure ammettere che voi ne dubitate, ma non potete distruggere gli indizi in questione, poiché esistono. Ciò che è un fatto non può essere cancellato.

Né è il solo problema. Il problema, in realtà, onorevoli colleghi (ed ho con ciò finito nei confronti dell'ex ministro Gui), è Olivi, che costituisce l'argomento più serio che esiste a carico dello stesso senatore Gui. È il più serio — ho detto — ed è anche diventato più grave dopo l'ultima deposizione di Cowden. Cowden afferma, infatti, che Olivi era amico del senatore Gui e che era il nesso tra Ovidio Lefèbvre e Gui stesso. Olivi è colui che prese l'appuntamento tra gli americani ed il ministro Gui, ed è persona che, dopo aver lavorato con la *Lockheed* per 5-6 mesi, senza aver fatto nulla di importante, ha ottenuto ciò che dirò subito dopo. Ho detto « senza aver fatto nulla di importante » perché egli stesso ci ha raccontato — o meglio non è venuto a raccontarcelo, perché colpito da ordine di cattura, ma ci ha inviato una serie di documenti in proposito — che aveva fatto ricerche di mercato sugli aerei, in materia di concorrenza e così via: tutte cose inesistenti, che non valgono nulla, perché nel momento in cui fu assunto era già stato scelto l'aereo *Hercules C-130* (non vi era, dunque, nessun pericolo di concorrenza): Questo signor Olivi, dunque, che lavora — come dice la sua difesa — dalla metà del 1969 fino alla fine di quell'anno, viene pagato con 78 mila dollari... Se avesse fatto un lavoro lecito, sarebbe stato forse pagato più di Ovidio Lefèbvre, che per tre anni di lavoro ha preso 210 mila dollari?

MELLINI. Eh, ma Lefèbvre...!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Ci dice il senatore Gui: ma io non lo conosco nemmeno! So solo che è il fratello di un mio caro amico, l'onorevole Marcello Olivi. E badate bene — dice — Luigi Olivi non è di Padova! Beh, non è neppure dell'Australia, è di Treviso... « Sono amico del fratello — afferma il senatore Gui —, ma lui, non lo conosco ». Non lo conosce; però, basta una telefonata di Olivi per fissare un appuntamento tra lo stesso ministro Gui, il signor Kotchian e il signor Egan!

PRESIDENTE. Senatore D'Angelosante, ho l'impressione che ella abbia ancora molti argomenti da svolgere.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Signor Presidente, prima di entrare in quest'aula ho avuto un colloquio con l'onorevole Pontello ed abbiamo concluso che sarebbe stato indispensabile — ove avessimo dovuto informare l'Assemblea, altrimenti sarebbe stato meglio rinunziarvi — parlare per un'ora e mezza ciascuno. Per quanto mi riguarda, ho sin qui parlato 55 minuti.

PRESIDENTE. La prego di scusare se sono un po' pedante, ma desidero assicurarle che lo faccio per aiutare il suo lavoro e quello dell'onorevole Pontello.

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Si è detto da parte di alcuni colleghi, in modo particolare da parte del senatore Lapenta, in sede di Commissione inquirente (ed è, probabilmente, un argomento cui si farà nuovamente ricorso), che non è certo che Olivi abbia lavorato solo con l'ex ministro Gui, in quanto la richiesta di pagamento avanzata dall'Ikaria parla della futura lettera di intenzione, che è quella che emetterà poi l'onorevole Tanassi. Ma, per tagliare la testa al toro, c'è un solo argomento. Allorché il 25 marzo del 1970 la Lockheed decide di pagare Olivi (l'Ikaria, cioè Olivi) non 100 mila dollari, quanti ne aveva chiesti, ma 78 mila, dice espressamente: « per i servizi resi ». Se io pago uno per i servizi che ha già reso ed è provato che gli do solo quei soldi, è chiaro che non ha reso più altri servizi.

Dopo di che, però, questi soldi furono effettivamente pagati dalla Lockheed in occasione della emanazione della lettera di intento — quella, sì, risolutiva — del ministro Tanassi. Ma questo era un semplice termine di pagamento. Voglio dire che la

Lockheed l'obbligazione di pagare se l'era assunta il 25 marzo e aveva stabilito un prezzo che fu quello che poi pagò. Se Olivi avesse fatto altro, avrebbe avuto diritto ad altro. Se ha avuto quello, quello era il titolo, quello era il prezzo: il lavoro era finito.

Ma, avviandomi alla conclusione su Olivi, debbo aggiungere che egli lavorò durante il periodo nel quale il senatore Gui fu ministro, e solo durante tale periodo; il suo contratto aveva le stesse caratteristiche della « Tezorefo » e della « Com. el. », cioè era un contratto in cui si diceva: pagheremo ad emanazione della lettera di intento, con l'aggiunta che, se dopo la lettera d'intento il Governo italiano non avesse dato seguito al contratto, dovevano restituire alla Lockheed le somme riscosse. I 78 mila dollari che riscosse Olivi facevano parte delle spese speciali e, in quanto tali, erano contenute negli stanziamenti Lockheed per le tangenti, per pagare le bustarelle. Le prove che ha offerto di una attività lecita non sono attendibili.

Che ci dice Cowden su Olivi? Che Olivi era un uomo che lavorava per il professor Lefèbvre D'Ovidio ed era un amico del senatore Gui. « Egli era un amico del ministro della difesa, così è stato definito di fronte a me che fosse tale ». E poi aggiunge: « Non c'era una relazione stretta tra il professor D'Ovidio e il ministro Gui. Io penso probabilmente che qualsiasi influenza di tipo di affari che avesse D'Ovidio con il signor Gui era attraverso il signor Olivi ». Quindi Olivi viene pagato sulle bustarelle per un lavoro che ha fatto nel periodo di Gui, per un lavoro che ha fatto su Gui e in quanto amico di Gui. Questo dicono i testimoni. Sì, amico di Gui. Lui serviva a Lefèbvre D'Ovidio per avere rapporti con il ministro Gui.

Olivi poi è il *team* del *previous minister*, è il *team* dei famosi documenti. Perché è il *team* del *previous minister*? Dagli atti Lockheed risultano fatti due pagamenti di 78 mila dollari: uno all'Ikaria, che era la società sotto il nome della quale operava Olivi; l'altro al *team* del precedente ministro Gui. I testi da noi interrogati ci hanno detto che questi pagamenti sono in realtà uno solo, ed è provato che solo Olivi e l'Ikaria hanno ricevuto i 78 mila dollari.

Conclusione: il *team* era Olivi. Non c'è nessun'altra spiegazione possibile. E a questo punto tutto il discorso che fa la difesa

dell'ex ministro Gui, quando dice che c'è un documento nel quale appare la frase « il *team* del precedente ministro che ora si trova al Ministero del tesoro e potrà rivedere il contratto », è una bugia, non serve a niente, perché Olivi non può stare in nessun Ministero, in quanto non è dipendente di nessun Ministero.

Ancora — e ho finito —, Cowden dice che i 78 mila dollari dati al *team* e i 224 mila dollari dati alla « Com. el. » erano destinati a funzionari-chiave del Governo. Io credo, onorevoli colleghi — senza tediarvi ulteriormente — che noi ci troviamo di fronte ad una tale massa di indizi concordanti ed univoci a proposito della partecipazione del senatore Gui a questo affare che non possiamo non concludere in un modo solo, e cioè che il senatore Gui deve essere messo in stato di accusa. Voi dovete esprimere un giudizio, come dicevo all'inizio, sul se esistano elementi per la messa in stato di accusa, non sul se il senatore Gui sia colpevole o meno.

Mi rimane un ultimo dubbio: il senatore Gui fu pagato o no? Si dice: no, non fu pagato, perché anche ad ammettere che Olivi fosse stato il tramite del pagamento, quest'ultimo riscosse 78 mila dollari, ma sappiamo cosa ne ha fatto, possiamo seguire questo denaro. Però i documenti contabili che riguardano Olivi contengono un grave falso. Noi sappiamo, infatti, che la parte principale di questo denaro — 45 mila dollari — il signor Luigi Olivi l'ha tramessa al fratello Giulio Olivi a Treviso; e sul conto di Giulio Olivi sono stati emessi due assegni che corrispondono ai 45 mila dollari (cioè a 26 milioni di lire); l'uno in data 26 novembre 1971, l'altro in data 30 gennaio 1972. Ma il signor Olivi ci ha presentato una ricevuta a firma del prenditore degli assegni, il quale dichiara di aver ricevuto l'intera somma, firma ed appone la data del 26 novembre 1971. È una ricevuta falsa, almeno per quanto riguarda la data; è una ricevuta redatta nel 1976 e datata 1971, con una aggiunta fraudolenta ulteriore: mancherebbero ancora 171 mila lire. Comunque, aspetto che me la faccia avere.

Ora, di fronte a tutto ciò, di fronte al ricevente che falsifica la ricevuta, noi abbiamo il dovere quanto meno di dubitare. D'altra parte, in questo affare, state certi che il denaro che perviene ad una certa destinazione non vi giunge mai direttamente. Ora che passeremo alla parte che ri-

guarda l'ex ministro Tanassi, vedremo cose spaventevoli da questo punto di vista (*Commenti*); il denaro non arriva mai direttamente!

Sui documenti americani noi troviamo scritto che i 78 mila dollari sono andati al precedente ministro ed al suo *team*, cioè al senatore Gui ed ai suoi uomini, in questo caso al suo uomo. Troviamo in un altro documento americano un riepilogo delle spese, che parla di un totale di 2 milioni e 18 mila dollari e che specifica che quasi l'85 per cento di questa somma è destinata al partito politico del ministro della difesa. Poi aggiunge: *past and present*, attuale e precedente. Io non vi dico che si tratta di prove definitive; però è quanto basta perché anche su questo punto si debba andare a verificare.

C'è un'ultimissima cosa da rilevare: gli americani facevano i contratti che vi ho detto prima, cioè pagavano questa gente, solo se ricevevano quello che volevano; non regalavano denaro! Ora, siccome l'operazione con il senatore Gui era terminata, perché avrebbero dovuto pagare Olivi? Olivi non rappresentava niente. Invece, un regalo per mantenere i buoni rapporti con persone che contano sarebbe più spiegabile. Se si fosse trattato del solo Olivi, gli americani non avrebbero pagato, perché Olivi aveva concluso il suo compito.

Tutto questo deve essere accertato in giudizio; anche perché, come voi sapete meglio di me, per la sussistenza del reato di corruzione non è assolutamente necessaria la prova del pagamento. È necessaria la prova della promessa accettata e, secondo me, la prova della promessa accettata, sta nei tre elementi: incontro del 14 dicembre 1969, arrivo dei soldi, firma della lettera di intento.

Quello che si deve decidere, comunque — lo ripeto — non è la condanna, ma il rinvio a giudizio.

Si è detto che 78 mila dollari per un ministro sono pochi. Può essere vero; ma, in fondo, Gui che cosa aveva fatto? L'affare, in definitiva, era finito male.

Se mi è concesso un altro quarto d'ora, parlerò dell'onorevole Tanassi per concludere subito dopo.

I rapporti tra gli uomini *Lockheed* e l'onorevole Tanassi sono del tutto diversi da quelli tra gli uomini *Lockheed* e il senatore Gui, perché, per la verità, l'onorevole Gui non ha rapporti con Ovidio Lefèvre D'Ovidio: lo vede due volte sole; e

in tutto l'incartamento, mentre di relazioni fatte alla *Lockheed* da Ovidio Lefèbvre D'Ovidio sui suoi rapporti con l'onorevole Tanassi ne troviamo tante, di informazioni sul senatore Gui non ne troviamo nessuna.

A questo proposito amerei avere l'attenzione del collega Pontello. Quando gli amici del senatore Gui (faccio un passo indietro) devono giustificare i 2 milioni e 20 mila dollari, dicono che si tratta di un millantato credito, di una millanteria di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio. In questo processo, infatti, ogni volta che qualcuno si deve difendere, ormai si è trovato chi è il diavolo, il capro espiatorio, e si dice che ha fatto tutto Lefèbvre.

Ma gli amici del senatore Gui dicono pure — come stavo dicendo in questo istante io — che mentre gli uomini *Lockheed* vantano rapporti stretti con l'onorevole Tanassi, non dicono mai una sola parola dei loro rapporti con il senatore Gui, tanto è vero che per parlare con Gui, secondo Cowden e secondo le altre risultanze processuali, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio aveva bisogno di Olivi.

Ora, io chiedo all'onorevole Pontello, che parlerà dopo di me, ed anche agli altri, che parleranno dopo di me: come si fa a parlare di millanteria se mai, in nessun caso, Ovidio Lefèbvre D'Ovidio ha vantato conoscenza o amicizia con Gui? Il millantato credito è quello di colui il quale spende indebitamente il nome del pubblico ufficiale; ma se voi stessi dite che mai Ovidio Lefèbvre D'Ovidio ha parlato di Gui, come fate a dire che l'arrivo dei 2 milioni e 20 mila dollari si deve ad un millantato credito di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio, che ha speso illecitamente, ingiustamente e falsamente, il nome dell'onorevole Gui?

Il nome dell'onorevole Tanassi, invece, Lefèbvre lo spende con una generosità incredibile. Sentite, onorevoli colleghi, il giudizio che dà il teste Cowden delle relazioni tra Ovidio Lefèbvre D'Ovidio ed il ministro Mario Tanassi: « Relazioni non molto strette; soltanto due uomini d'affari »; poi si corregge: « Oppure un alto funzionario governativo e un uomo d'affari, che fanno un'intesa ed un interscambio » (*Commenti*).

Tanassi arriva al Ministero, in poco tempo firma la lettera di intento. Su questa c'è una forte critica della commissione Papaldo, perché egli riceve la lettera di intento insieme con un promemoria della Costamaero, la quale dice al ministro di

non firmare, o meglio consiglia al ministro di non firmare, se prima non sono stati reperiti i fondi per pagare, e se prima non ci si è accontentati delle piccole, poche, misere compensazioni industriali che la *Lockheed* offre. Ma l'onorevole Tanassi firma senza batter ciglio. La commissione Papaldo su questo punto interroga appositamente l'onorevole Tanassi, chiedendogli perché avesse firmato, quando la direzione generale dell'armamento gli aveva detto di non firmare se prima non si fosse trovato il finanziamento. L'onorevole Tanassi risponde: « No, in quel documento hanno scritto così, ma a voce mi hanno detto che potevo firmare ». Allora Papaldo richiama il generale Zattoni e il generale Giraud, e questi smentiscono Tanassi. Dunque, Tanassi firma, a differenza di Gui, il quale si preoccupa di porre quella condizione; firma a futura memoria, dicendo che i soldi poi si troveranno. Intanto firma, il 3 giugno 1970. Quel giorno, alle ore 13,35, alcuni motociclisti consegnano la lettera di intenti al signor Ovidio Lefèbvre ed al signor William Cowden. Secondo costoro, di lì a qualche giorno — poi vedremo — egli riceve la prima rata di pagamento, secondo le posizioni oscillanti da 350 a 500 mila dollari. Li riceve dentro una borsa portatagli nel suo ufficio di ministro da Lefèbvre, e Cowden può testimoniare questo perché dice che Ovidio Lefèbvre l'ha invitato a presenziare alla consegna. Egli presenzia nel senso che vede preparare la borsa con i soldi; accompagna Lefèbvre fino al Ministero; aspetta fuori che ritorni e lo vede uscire con la borsa vuota... (*Commenti — Si ride*). Non comprendo il motivo della vostra ilarità: a me non viene certo da ridere.

A sua difesa, l'onorevole Tanassi protesta che è tutta una congiura e che i soldi sono stati rubati da Ovidio Lefèbvre e Cowden! Onorevoli colleghi, or è un mese, è comparso di fronte al tribunale di Tokio il signor Tanaka, imputato di aver ricevuto soldi dalla *Lockheed* per fare certe operazioni; Tanaka è stato fortunato perché è stato giudicato non da un giudice politico, ma dall'ufficio della procura di Stato. Ha vissuto un'avventura leggermente più penosa.

MANCO. I giapponesi sono più severi!

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. Il signor Tanaka è comparso di fronte al tribunale

che gli contestava di aver ricevuto denaro in un modo solo leggermente diverso; infatti, secondo Cowden, il secondo pagamento all'onorevole Tanassi avvenne fuori dell'ufficio, mediante consegna al suo segretario di un'altra borsa di denaro. Nel caso Tanaka, furono consegnate quattro borse in quattro occasioni diverse, al suo segretario che avrebbe dovuto poi consegnarle al ministro. Tanaka ha negato l'addebito, come è comprensibile che ogni imputato faccia, però non è giunto a dire che i soldi erano stati rubati dagli americani pagatori: ha detto che li aveva presi il suo segretario, ma questo avviene in Giappone.

Onorevoli colleghi, come è organizzata la difesa dell'onorevole Tanassi a questo proposito? Si sostiene che si tratta di una millanteria. E la prova da cosa è data? La prima rata delle tangenti consta di 653 mila dollari. Secondo la prassi in uso, l'uomo americano che trattava la pratica riceveva l'accredito a suo nome e poi trasferiva i soldi a Ovidio Lefèbvre, il quale pagava chi sapeva di dover pagare.

In questo caso, uno dei dirigenti finanziari della *Lockheed*, l'americano John F. Johnston, in base alla richiesta di Ovidio Lefèbvre ordina alla *First National City Bank* di emettere tre assegni. Un assegno di 325 mila dollari sul conto intestato ad una società presso la *Bank of America International* di New York. Poi, 250 mila dollari al conto 161/161 *Star*, sul *Crédit Suisse* di Chiasso; 78 mila dollari sul conto personale di Ovidio Lefèbvre presso la Banca nazionale del lavoro di Roma.

Dice la difesa di Tanassi e dice personalmente lui: dal momento che sapete che questi soldi sono andati lontano e che Ovidio Lefèbvre per pagarmi, come lui falsamente dice, doveva utilizzare questi soldi, voi avete la prova che è una menzogna. Questi soldi e solo questi egli poteva utilizzare, ma questi titoli vi dimostrano che i soldi erano stati trasferiti parte in Svizzera e parte in America; quindi, Ovidio Lefèbvre non poteva fare i pagamenti che lui e Cowden sostengono di avere fatto.

Ebbene, questa tesi della millanteria secondo me non si regge assolutamente in piedi. In primo luogo, il denaro è fungibile (scusate la banalità dell'osservazione); egli doveva pagare in lire e queste le poteva trovare dove e quando voleva. In secondo luogo, non è affatto vero che Ovidio Lefèbvre fosse obbligato ad utilizzare quei

soldi, quegli assegni. Egli aveva la massima libertà. In questo opuscolo, che è opera dell'onorevole Tanassi (il titolo è: *Ecco dove sono finiti i dollari della Lockheed*), è riportata a pagina 8, una risposta di Cowden ad una nostra precisa domanda. Dice Cowden: «Penso di aver detto prima che io disposi il pagamento dalla banca al signor Lefèbvre nel modo ritenuto da lui più opportuno. Da quel momento in poi, fece tutto lui: riscuotere gli assegni, portarli nel posto dovuto, cambiare in lire gli assegni in dollari, tutto ciò che egli riteneva necessario». Cioè, Ovidio Lefèbvre era perfettamente libero.

A questo proposito, esiste una riprova. Se queste destinazioni degli assegni fossero la prova che Ovidio Lefèbvre li ha dirottati, distratti, rubati o, come dice l'onorevole Tanassi in questo opuscolo, intercettati, chi sarebbe la parte offesa? La *Lockheed*! Sono soldi che Ovidio Lefèbvre doveva dare a Tanassi o ad altri, e invece se li è presi lui!

Ebbene, Ovidio Lefèbvre rilascia quietanza alla *Lockheed* e su questa quietanza sono scritte quelle destinazioni: banca di New York, banca di Chiasso, banca di Roma. Pertanto, questo era un modo normale di operare, perché, altrimenti, se fosse stato un mezzo fraudolento, non sarebbe stato reso noto alla parte offesa. Non è scritto in alcuna parte del processo che Ovidio Lefèbvre — come dice errando l'onorevole Tanassi — insieme con Cowden abbia cambiato quegli assegni.

Aggiungo che Ovidio Lefèbvre li poteva cambiare. Quando noi ci troviamo di fronte a questi assegni strani, a conti numerati svizzeri, americani, credo — aspetto di essere corretto, se sono in errore — che Ovidio Lefèbvre quegli assegni li potesse tranquillamente riscuotere anche a Roma. L'onorevole Tanassi dice nella sua memoria — ed io sono d'accordo con lui — che questi erano conti di Ovidio Lefèbvre o di gente a lui vicina (del fratello o di chi per esso). Ebbene, ritengo che questi assegni, anche se numerati, avrebbero potuto essere riscossi a condizione che Ovidio Lefèbvre avesse potuto dimostrare ad una banca — anche qui a Roma — che il titolare di quel conto era lui, e che la banca potesse avere il riscontro, autorizzato da lui stesso, dalla banca svizzera o americana. In questo modo, Ovidio Lefèbvre poteva riscuotere gli assegni. Se dimostro di essere il rappresentante legale di una società pos-

so benissimo riscuotere assegni ad essa intestati, così come posso riscuotere assegni riferentisi ad un conto numerato se posso dimostrare, con il tempo necessario e attraverso documenti e telefonate, di essere il titolare del conto stesso. Ecco perché Ovidio Lefèbvre poteva riscuotere quegli assegni. Comunque, questi disponeva di altro denaro. Agli atti vi sono prove che il fratello, anch'esso imputato, era una « banca » che finanziava società e privati, che disponeva di centinaia di milioni, e, proprio in occasione di questa operazione, fra il 1° e il 3 giugno, Antonio Lefèbvre ha l'immediata disponibilità (per quello che noi abbiamo potuto riscontrare, ma chissà quanta altra ne aveva) di almeno 150 milioni, rivelata da due assegni di 50 milioni l'uno, che egli emette a favore del fratello Ovidio, e di un altro assegno di 50 milioni, che cambia incassandone l'importo in una banca di Roma.

L'argomentazione dell'impossibilità di effettuare il pagamento con quelle somme sostenuta dall'onorevole Tanassi in questa tesi difensiva è interessante, ma pericolosa, perché, allorché in un processo si sostiene che una cosa è impossibile, per perdere basta dimostrare che essa non è impossibile. È la vicenda processuale dell'alibi: l'imputato sostiene di non aver potuto commettere il reato perché si trovava in un luogo diverso; ma, se l'alibi cade, l'imputato paga. Quando si dice che una persona non poteva pagare in quanto non poteva avere i denari necessari, e si dimostra — come mi pare sia stato dimostrato — che invece tali denari erano in suo possesso, la tesi crolla.

Vi è un ultimo argomento. Dice Tanassi che quei soldi li ha presi Lefèbvre e che non poteva fare pagamenti. Abbiamo le prove agli atti che la società « Com.el. », la società di Crociani, che doveva avere 224 mila dollari, ne ha ricevuti 112 mila nel giugno 1970 e 112 mila nel novembre 1971. Quindi, è provato materialmente che non è vero che Lefèbvre non poteva pagare. La stessa cosa è successa per quanto riguarda il secondo pagamento, argomento sul quale non desidero intrattenervi.

Da ultimo, desidero fare una sola osservazione. Dice la difesa di Tanassi — anzi Tanassi stesso — che non è vero, come abbiamo sostenuto noi in Commissione inquirente, che Lefèbvre fosse sotto il continuo controllo degli americani; agli americani non interessava nulla di quanto faceva Le-

fèbvre: l'importante era soltanto che, in primo luogo, il Governo italiano acquistasse gli apparecchi; in secondo luogo che il costo delle tangenti non andasse al di là del bilancio preventivato dagli americani. Ma, se è vero questo, io mi chiedo perché — come dice l'onorevole Tanassi — Ovidio Lefèbvre dovesse fare a metà con Cowden. Riceveva gli assegni, se li prendeva, e con ciò la faccenda era chiusa. Gli aerei erano stati venduti, ed egli poteva raccontare qualunque frottola e la cosa era finita. Perché l'onorevole Tanassi ha avuto bisogno di dire che anche Cowden ha preso questi soldi? Non li ha rubati solo Ovidio Lefèbvre, ma anche Cowden. Perché? È chiaro: perché Cowden testimonia contro di lui. È necessario distruggere i testimoni a sfavore e, in particolare, l'uomo che afferma che Ovidio Lefèbvre si recò da lui alcune volte, chiedendogli di accompagnarlo — due volte nel gennaio 1970, poi nel giugno 1970, poi ancora nel giugno 1971 — nel giro di certe consegne alle quali egli fu presente. Dopo la prima volta, la cosa fu consegnata in un luogo diverso dal Ministero al signor Palmiotti, che Cowden nell'ultimo interrogatorio disse di aver riconosciuto come segretario particolare dell'onorevole Tanassi. Lo deve distruggere, altrimenti il teste è credibile. Inventa allora una tesi impossibile.

Tutte le cose che sono scritte nel processo contro l'onorevole Tanassi sono risultate sostanzialmente vere; ed è risultato sostanzialmente vero anche un fatto di una gravità estrema, che è l'ultimo fatto sul quale vi intrattengo. Ci raccontano Ovidio Lefèbvre e Cowden che, ad un certo punto, l'onorevole Tanassi era fortemente irritato perché la *Lockheed* non pagava, in quanto la *Lockheed* aveva deciso di fare il secondo pagamento solo dopo avere ricevuto un prestito dall'IMI. Da parte di Lefèbvre vennero fatte molte pressioni sia sulla *Lockheed*, per convincerla a effettuare il secondo pagamento, sia su Tanassi per convincerlo ad accettare una garanzia dell'IMI diversa da quella necessaria. Ebbene, noi abbiamo in atti la prova di una trattativa stretta ed aspra fra il signor Palmiotti, segretario dell'onorevole Tanassi, e Ovidio Lefèbvre. In che cosa consiste tale trattativa? Consiste in questo: Ovidio Lefèbvre si rivolge ad un dirigente dell'IMI, Cao di San Marco, e lo invita a rinunciare alla garanzia della banca americana *Ex-Im-Bank*, ad accontentarsi della garanzia costituita dal

contratto firmato dal ministro e trasmesso alla Corte di conti. Gli eventi si svolgono così: Ovidio Lefèbvre telefona a Cao di San Marco; dopo di che gli scrive una lettera nella quale trascrive il contenuto della telefonata che vi era stata poco prima tra loro, nel corso della quale erano state dette alcune cose. Nella stessa lettera Ovidio Lefèbvre riporta tra virgolette le parole esatte pronunciate in quella occasione. Successivamente scrive una seconda lettera al dottor Palmiotti. In essa vi si dice: «Caro dottor Palmiotti, qui allegata le trasmetto copia della lettera che ho inviato a Cao di San Marco in cui è riportato, parola per parola, ad evitare qualsiasi malinteso, ciò che ho detto a lui per telefono in vostra presenza».

L'uomo dell'onorevole Tanassi voleva essere garantito che non fosse in atto, da parte della *Lockheed*, lo stesso gioco fatto dall'IMI, ragione per cui voleva assistere alla telefonata e verificarne la corrispondenza. Per questo Ovidio Lefèbvre offre questa prova.

Onorevoli colleghi, mi rendo conto di aver raggiunto il termine che mi ero posto, quindi termino, anche se avrei ancora molte cose da dire.

Le testimonianze del signor Cowden, secondo me, restano valide. Egli ha reso quattro interrogatori, di cui l'ultimo il 7 gennaio di quest'anno. Egli, nella sostanza, è stato sempre preciso sia sui pagamenti sia sulle modalità dei pagamenti stessi all'onorevole Tanassi. È caduto, invece, in contraddizione su fatti marginali e su mere modalità, ma non su fatti di sostanza. Possiamo noi assumerci la responsabilità di chiudere in quest'aula un giudizio di questa importanza e di affermare che tutte queste prove e tutti questi indizi non esistono? Oppure, onorevoli colleghi, il nostro dovere è quello di consentire che la Corte costituzionale si possa esprimere su questi fatti? Io credo che quest'ultima sia la nostra strada.

In questi giorni ho letto che l'attuale presidente della *Lockheed*, signor Preel, ha fatto una dichiarazione alla stampa affermando che la sua società, attraverso una propria inchiesta, ha avuto la certezza che negli anni scorsi essa ha compiuto opera di corruzione in alcuni paesi (tra cui l'Italia) e che ha speso, per corrompere, alcune decine di milioni di dollari. Egli afferma che in Italia ne sono stati spesi quasi due milioni. Sempre il signor Preel

ha dichiarato che si ripromette, alla prima occasione, di compiere un giro nelle capitali di quei paesi per scusarsi. Se egli lo farà, vorrei che non fossimo obbligati a dirgli: «Ma le pare: non è successo proprio niente» (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pontello.

PONTELLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se — come credo — è compito dei relatori introdurre il dibattito ed impostarne correttamente le linee, mi pare non possa essere trascurata e sottovalutata da alcuno l'esigenza di rispettare le norme sui procedimenti e giudizi di accusa che questo stesso Parlamento, con il concorso e la volontà unanime di tutte le sue componenti politiche, ha adottato con la legge n. 20 del 1962. Ho detto unanime — e lo sottolineo — perché recentemente sulla stampa è stata avanzata la singolare illazione secondo la quale la legge n. 20 del 1962 sarebbe stata voluta da una maggioranza — ovviamente quella del tempo — che intendeva precostituirsi con essa una possibilità di difesa.

Orbene, non solo per svolgere argomentazioni polemiche, ma anche per richiamare la vostra attenzione sulla necessità — rafforzata dall'unanimità — di rispettare quella legge, io ricorderò che essa è frutto di due progetti di legge distinti, l'uno di iniziativa dei senatori Paratore ed altri, l'altro di iniziativa degli onorevoli Bozzi ed altri, e fu approvato nelle due Assemblee parlamentari senza neppure un dibattito eccessivamente ampio, dato che un dibattito intenso e chiarificatore si era già ampiamente sviluppato in seno alle Commissioni competenti, oltre alla discussione che c'era stata presso le Giunte del regolamento dei due rami del Parlamento in sede di approvazione dei precedenti regolamenti parlamentari per i procedimenti d'accusa avvenuta nel 1961. Questa legge è però risultata imperfetta (e non sono io il primo a dirlo) e ha dimostrato la necessità di interventi correttivi.

La normativa in essa contenuta, per altro, ha le sue radici nella volontà comune dei legislatori di ogni parte politica di creare una disciplina che rispondesse alla esigenza di avere certezza giuridica, nonché a motivi di prudenza nell'interesse dell'equilibrio e della stabilità politica. Gli

stessi relatori, il senatore Magliano al Senato e l'onorevole Cossiga alla Camera, si servirono proprio di questi termini: « esigenza di certezza giuridica, prudenza nell'interesse dell'equilibrio e della stabilità politica delle nostre istituzioni democratiche, al fine di evitare il rischio di una degradante ed esasperata politicizzazione di controversie per loro natura essenzialmente giudiziarie ».

Con tale legge, inoltre, si chiariscono ulteriormente le tre frasi del procedimento a carico dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica: quella istruttoria svolta dalla Commissione inquirente, quella della messa in stato d'accusa svolta dal Parlamento in seduta comune e quella del giudizio di accusa svolta dalla Corte costituzionale.

So benissimo che il risultato pratico che scaturisce dall'esperienza (e non mi riferisco soltanto ai casi che oggi ci occupano, ma anche all'unico ed ormai abbastanza lontano procedimento contro il senatore Trabucchi, che sollevò, anche allora, numerose critiche e censure relative, in particolare, alla normativa speciale) è tutt'altro che confortante. È già stato detto, infatti, che la politicizzazione strumentale — ovvero il sospetto di una politicizzazione strumentale — è proprio il contrario di quello che si aspettava il legislatore. Se vogliamo (al di là del problema *de jure condendo* della riforma, che io sento al pari di molti altri colleghi) evitare che anche la fase più propriamente parlamentare del giudizio di accusa, che è questa della deliberazione sull'accusa da parte del Parlamento in seduta comune, sia esposta a questo rischio, proprio qui, dove la decisione dell'opportunità del rinvio al giudizio della Corte costituzionale si fa istituzionalmente politica, oltre che giuridica, occorre tener fermi tre principi. A tali principi mi sono attenuto in sede di Commissione inquirente e ad essi mi attengo ora, come relatore in Assemblea, ridiventato membro politico di questo Parlamento, non più membro della Commissione inquirente.

Innanzitutto, occorre mantenere la discussione rigorosamente circoscritta al tema proposto dalla Commissione inquirente, in forza del suo potere deliberante, cioè all'esame delle proposte di rinvio al giudizio della Corte costituzionale, che investono i due ex ministri della difesa e gli imputati cosiddetti « laici », anche se con-

cordo pienamente con il senatore D'Angelo-sante sull'opportunità di non dover parlare affatto degli imputati « laici ».

In secondo luogo, vi deve essere la consapevolezza che noi tutti, compresi i commissari dell'Inquirente — lo disse molto bene nel corso del dibattito sul caso Trabucchi l'onorevole Bozzi — siamo membri di un organismo politico chiamati ad una funzione giudiziaria, la quale precede e condiziona il giudizio del giudice in senso proprio, che è la Corte costituzionale. Dobbiamo essere assolutamente liberi nella formazione del nostro convincimento e non legati alle risultanze della relazione di accusa. Ciò mi pare molto importante, perché non vorrei si facesse strada, come per qualche accenno anticipatore si potrebbe dedurre, il concetto di *quieta non movere*: ciò che è stato deliberato dalla Commissione inquirente deve essere accettato anche dal Parlamento. In tal caso verrebbe meno, onorevoli colleghi, la nostra funzione, si avrebbe una *deminutio capitis* del Parlamento.

MELLINI. È già stata una *deminutio capitis* !

PONTELLO, *Relatore*. Il terzo principio concerne la consapevolezza che il nostro giudizio è politico, non nel significato deterioro della parola, ma nel senso che nel nostro giudizio difendiamo le istituzioni, che possono essere attaccate da gravi fatti illeciti commessi da chi ha le massime responsabilità della cosa pubblica e per ciò stesso rappresenta una minaccia alla stabilità del sistema. Ecco perché è stato scelto il Parlamento come sede intermedia tra l'organo istruttorio e quello dibattimentale. Questo giudizio politico deve essere perciò allo stesso tempo particolarmente rigoroso nella individuazione delle prove e degli indizi che investono il comportamento degli imputati o degli inquisiti, la cui personalità rende il fatto, se commesso, ben più grave: ma questo stesso giudizio deve essere altrettanto oculato nell'esame delle ragioni di opportunità politica che consigliano sempre, in riferimento alla finalità della garanzia del sistema democratico, la scelta da operare: il proscioglimento o il rinvio.

Agendo in questo modo, onorevoli colleghi, aderendo a questi principi, senza opinioni preconcepite, noi faremo opera di giustizia. Ed io che a questi tre principi voglio attenermi, anch'io senza opinioni pre-

concette, intendo riferire ora al Parlamento la valutazione di un risultato istruttorio, alla cui formazione io stesso ho partecipato, e le motivazioni più vaste possibili — naturalmente anche se espresse in forma necessariamente sintetica — a sostegno di questa valutazione. Tale valutazione è indubbiamente soggettiva, cioè di chi vi parla, anche se è stata più o meno condivisa da molti altri colleghi nella Commissione inquirente, mentre quelle motivazioni sono tutte basate su documenti certi acquisiti all'inchiesta, sulle deposizioni raccolte, sugli interrogatori degli inquisiti.

I raccordi logici che scaturiscono in una procedura tipicamente indiziaria costituiscono prove in senso tecnico di particolare risalto, specie se negative. In ordine ad esse, onorevoli colleghi, si è maturato il mio convincimento ed in ordine ad esse io esaminerò le posizioni dei due inquisiti.

Dirò subito che mi intratterò diffusamente sulla posizione dell'onorevole Gui, perché v'è un dissenso (che avete constatato anche dalla relazione scritta) che si manifestò nella Commissione con un voto che la trovò divisa.

Dissenso invece non vi è per l'altra posizione, quella dell'onorevole Tanassi, che tratterò molto brevemente, senza riferimento ai fatti che sono stati già esaminati dal collega D'Angelosante e che sarebbe perfettamente inutile che io riproponessi qui alla vostra riflessione perché ben noti. Tuttavia, se anche questa posizione dell'onorevole Tanassi non mi induce a spendere molte parole, proprio per la sua delicatezza e per la sua specialità, esaminata sul piano processuale, essa pone a ciascuno di noi un vero caso di coscienza. Più la si esamina e maggiormente si agitano i dubbi in ordine all'attendibilità e alla verosimiglianza di certe affermazioni che, viste sull'ottica del processo, significano accuse e chiamate di correo. Sarebbe un grave sintomo di insensibilità giuridica e politica se questo Parlamento non si ponesse il problema, che già ha tormentato la Commissione inquirente, della piena utilizzabilità processuale di adempimenti istruttori che, pure espletati nel massimo rispetto di norme previste dall'ordinamento vigente, e in particolare dal nostro codice di rito e dalla legge speciale, non sono né resterebbero, dinanzi ad un eventuale giudizio della Corte costituzionale, immuni da censure, da rilievi, da eccezioni di nullità.

Tutta la tecnica del procedimento in genere, nei suoi aspetti politico-costituzionali (occorre riconoscerlo con franchezza, e ne sono la prova queste reiterate iniziative di ogni parte politica per una soluzione *de jure condendo* del problema del processo costituzionale diversa da quella attuale), anche a prescindere dalla questione della conformità alla Costituzione della legge n. 20 del 1962, si è articolata in una serie di atti processuali (acquisizione di documenti, esami di testimoni) che hanno spesso portato la nostra legislazione ad interferire con quella di paesi stranieri. Va ricordato, per esempio, che c'è stata la necessità di un trattato speciale con gli Stati Uniti per poter dare sfogo, come si dice nel linguaggio forense, a certi adempimenti istruttori che imponevano alla Commissione inquirente di andare negli Stati Uniti per ricevere da quel paese — dalla Commissione Church, dalla SEC — la documentazione che ci veniva trasmessa. C'è stato poi un problema di interferenze, di interrelazioni fra legislazioni di paesi diversi: il rifiuto dell'autorità elvetica a considerare autorità giudiziaria la Commissione inquirente del Parlamento italiano. C'è stata, ancora, la diversità delle norme di estradizione fra paese e paese. Tutto ciò ci ha posto nell'impossibilità pratica di perseguire all'estero imputati raggiunti da ordini di cattura.

Ecco, questa situazione atipica si è scandita in ritmi e passaggi quanto meno inconsueti per il nostro processo penale ordinario. Già questo è sufficiente per me — parlo naturalmente come uomo politico ritornato parlamentare e non più come membro della Commissione inquirente — a considerare la necessità di esprimere un giudizio di opportunità che non trascuri globalmente queste implicazioni.

L'onorevole Tanassi è, per queste implicazioni, raggiunto da una serie di indizi di una ambivalenza sconcertante: arrivano assegni (lo avete sentito dal collega D'Angelosante) e ripartono assegni; si dice che il pagamento sia stato fatto in moneta italiana e non v'è traccia sicura, inequivoca, non di una mera possibilità (quali quelle che ci ha detto il collega D'Angelosante) che non sarebbe né prova sufficiente né indizio consistente...

D'ANGELOSANTE, *Relatore*. La prova è Cowden !

PONTELLO, *Relatore*. ...ma di dove, come e quando questo denaro sia stato reperito; si citano date, e queste non coincidono, perché sono anticipate oppure posticipate rispetto ad altre date che segnano punti essenziali nella cronistoria, nella costruzione cronistorica della nostra istruttoria, quali per esempio la trasmissione in Italia dei fondi della *Lockheed* per i pagamenti delle tangenti.

Per contro, vi è una serie imponente di elementi documentali, e creati sicuramente in periodo non sospetto, cioè creati non *ex post*, non frutto di una ricostruzione *a posteriori* (e quindi validi per la provenienza), che attestano essere il ministro Tanassi indicato da Lefèbvre D'Ovidio come protagonista non occasionale né fortuito di una serie di vicende che portarono alla firma del contratto, alle pressioni all'IMI per accelerare la pratica del prefinanziamento, a consentire la trasmissione del contratto all'esame degli organi di controllo.

Onorevoli colleghi, per questi documenti che costituiscono elementi indizianti e che hanno indotto una larga maggioranza dei membri della Commissione inquirente, operando una soluzione di raffronto con altri elementi scagionanti, a ritenere prevalenti gli elementi accusatori; in relazione ad essi, dicevo, è necessario acquisire — ecco il punto cui siamo chiamati in forza della legge! — sicura coscienza che l'unicità della provenienza e dell'angolazione accusatoria di documenti, che sono tutti, ancorché mediamente, di provenienza di Ovidio Lefèbvre D'Ovidio (lui ne è l'ispiratore, lui li ha dettati, suggeriti, scritti, comunicati per telefono), che tale unica provenienza — dicevo — non sia di ostacolo al formarsi di quel convincimento di dubbio che solo può legittimare una decisione di rinvio al giudizio della Corte costituzionale.

La problematicità della posizione dell'onorevole Tanassi esige da tutti noi il massimo di riflessione. Questo sento di dirvi, onorevoli colleghi, nel momento di affrontare il dibattito nell'attuale fase intermedia della procedura che, come abbiamo stamane ascoltato dall'autorevole parola del Presidente Ingrao, si pone in maniera atipica nell'economia del processo accusatorio, per essere sicuramente non contrassegnata da una caratterizzazione giurisdizionale. Il giudizio — perché tale rimane, anche in punto di opportunità politica e giuridica — non può prescindere da valutazioni tutte

finalizzate (perché questa è la volontà, la *ratio* della legge) ad una difesa delle istituzioni, che pretende il massimo rigore per i colpevoli e fermezza d'animo nel discollpare gli innocenti. In ordine all'onorevole Tanassi, non desidero aggiungere altre parole.

Parliamo ora dell'onorevole Gui. Al riguardo, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consentirà, pur nel termine rispettato dal collega D'Angelosante e dal quale anch'io non intendo discostarmi, di intrattenermi in un discorso un po' più lungo. Tutto ciò, sia per la differenza di impostazione cui mi sono già riferito, sia perché — lo dico con quella affettuosità di rapporti che ci lega ormai per il comune lavoro svolto in tanti mesi, e quindi senza alcun accenno od ombra di polemica — le motivazioni che il senatore D'Angelosante ha espresso nelle sue relazioni e che ha riportato quest'oggi, nell'intervento appena svolto, a mio giudizio (ma credo di poterlo dimostrare se, senza troppo abusare della pazienza dell'Assemblea, sarò ascoltato ancora per un'ora) sono tutte disancorate da prove certe; sono motivazioni che si fondano su riferimenti parziali di documenti, su interpretazioni errate (sotto il profilo logico) di documenti.

Credo che non si sarebbe mai parlato dell'onorevole Gui in relazione al caso *Lockheed* se nel documento che è chiamato « Problemi del contratto italiano C-130 » (Cowden, Rieke e Morrow i colleghi li conoscono bene: anche se questi riferimenti documentali non sono noti a tutti, è la sostanza delle cose che deve essere nota, e compito dei relatori è quello di comunicare la sostanza delle cose agli ascoltatori) non fosse detto che 78 mila dollari, da versarsi all'atto della lettera di intenzioni, dovevano in realtà — cioè diversamente da come si poteva supporre o ritenere per altri documenti — compensare il ministro precedente (giacché la seconda lettera di intenti, quella operativa, è opera del ministro successivo) e taluni membri della sua *équipe* che si trovavano all'epoca (marzo del 1971) al Ministero del tesoro e dovevano esaminare il contratto. Questa la fonte principale ed essenziale dell'accusa nei confronti dell'onorevole Gui.

Le stesse cose si riportano in altri documenti, ma non sono altro che la derivazione logica, attuale del documento primario, che è questo. Tutte le volte che si citano, sono tratti da quel documento, che